

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio,

Provincia di Barlett
Settore Urbanistica, Assetto Terri

C lice org. **PROVINCIA BAT Suolo**
P protocollo **0031814-18**
C ta **17/09/2018**
C ssificazione **VII.07.02.01U**



a S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA
c/o Piazza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA

29551 19/09/18

RACCOMANDATA A/R

Alla Soc. Agr. "San Tommaso di Lorusso Mario e Margiotta F. s.a.s."
Amm.re Sig. Lorusso Mario
Via Plinio, 38
76123 Andria

segreteria@pec.adb.puglia.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia
Strada Provinciale per Casamassima Km. 3
70100 Valenzano (Ba)

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Al Dipart. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sez. Risorse Idriche – Serv. Irrigazione e Bonifica
Via delle Magnolie, 6 Z.I.
70026 Modugno (Ba)

fba43426@pec.carabinieri.it

COMUNE DI TRANI
n. 2580 del R.P.

Alla Stazione Carabinieri Forestale
Via Lama di Grazia, 4
70023 Corato (Ba)

gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorico di questo Comune
dal 29.09.18 al 05.10.18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.
Trani, _____

Al Comune di Trani
Via Tenente Luigi Morricco, 2
76125 Trani

L'Accetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

N° pratica 1703/R. 446/13/USD

OGGETTO: R.D. n°1775/1933 – L.R. 05.05.1999 n°18 – art.7 comma 2 e 3;

Rinnovo concessione all'utilizzo acque sotterranee ad uso irriguo, in loc. "San Tommaso" del Comune di Trani. Dati Catastali: Foglio n. 89, P.lla n. 38. Ditta: Soc. Agr. "San Tommaso di Lorusso e Margiotta"– Amm.re Sig. Lorusso M. TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO.

Con riferimento all'istanza di codesta ditta pervenuta a questo settore il 02/05/2018, acquisita al prot. n° 16222-18, completata l'istruttoria come prevista per legge, si trasmette il provvedimento indicato all'oggetto, relativo alla estrazione e utilizzo di acque sotterranee per uso irriguo.

Il presente provvedimento ha validità quinquennale (5anni), e sarà soggetto a rinnovo su richiesta dell'interessato da presentarsi al Settore 7 – Risorse Idriche, almeno 60 giorni prima della scadenza, utilizzando la relativa modulistica a tal uopo predisposta, scaricabile dal sito web istituzionale della Provincia, <http://www.provincia.barletta-andria-trani.it>.

Copia di detto provvedimento, viene inviato per opportuna conoscenza agli altri Enti in indirizzo, solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, per quanto può rientrare nelle rispettive competenze ai sensi delle vigenti leggi.

Il Team incaricato dell'istruttoria
Giovanni Cursano / Geom. Antonio Tiritiello



IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Guerra

e trasmesse in sopralluogo, con la quale la Società Agricola "San Tommaso di Lorusso Mario e Margiotta F. sas" - Amm.re. Sig. Lorusso Mario, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3 della L.R. n. 18/99, chiede il rinnovo e ampliamento superficie della concessione ad estrarre ed utilizzare le acque sotterranee dal pozzo artesiano sito in agro di Trani, contrada "San Tommaso" per scopi irrigui;

VISTA la precedente concessione all'utilizzo cd estrazione di acque sotterranee rilasciata da questo Settore al n. 127/2013 con prot. n. 54608-13 del 26/09/2013, con una portata di esercizio di 2 (Due) l/sec. cd un volume medio annuo di mc. 47.600, superficie ha 11.31.81;

VISTA la potenzialità della falda, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, pari ad una portata max di 15 l/sec;

VISTA la stratigrafia relativa alla trivellazione del pozzo, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, da cui si rileva che lo stesso è profondo 270 mt.;

VISTA la relazione idrogeologica di verifica al PTA da cui risulta una portata di esercizio di 3 (Tre) l/s, con verifica delle quote di attestazione, e che le stesse non risultano superiori a 25 volte il carico piezometrico, in quota assoluta (riferita al livello medio marino);

VISTO il certificato di analisi chimico - batteriologiche, su campioni di acqua estratti dal pozzo, rilasciato in data 19/04/2018 dal laboratorio di analisi "Studio di Analisi Chimiche - Biochimiche e Microbiologiche - D.N.A" di Andria, da cui risulta la compatibilità dell'acqua agli usi cui la stessa è destinata;

VISTA l'attestazione di versamento di € 25,82 (Venticinque/82) quale tassa regionale sulle concessioni, e di € 12,22 (Dodici/22) quale canone annuo anticipato per la prima annualità, su conto corrente postale n. 60225323 intestato alla Regione Puglia;

VISTA l'attestazione del versamento di € 100,00 (Cento/00) per spese di istruttoria su conto corrente postale n° 4286418 intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

VISTA la regolarità e completezza degli atti della compiuta istruttoria;

RILEVATO che il pozzo artesiano ricade in Area interessata da Contaminazione Salina, incluse nelle "prime Misure di Salvaguardia" del Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia, adottato con la predetta delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007 e tenuto conto delle direttive di cui alla D.G.R. n.377/2012;

VISTO il verbale di questo ufficio, in data 06/09/2018 da cui si rileva la lettura al nuovo contatore (matricola n° 05-133789) di acqua utilizzata pari a mc. 048472x10, che non supera i limiti di consumo assegnati con il precedente provvedimento di concessione;

VISTO il bollettino di c.c.p. n° 4286418 del 14/04/2018 intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, per mancato rispetto dell'Art. 4 (TOC), attestante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 360,00.

DATO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato, come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Illegalità 2018-2020" Aggiornamento 2018. Approvazione "approvato con D.C.P. n. 5 del 30/01/2018;

RINNOVA

la Società Agricola "San Tommaso di Lorusso Mario e Margiotta F. sas" (P.IVA: 06288640722) - Amm.re. Sig. Lorusso Mario (C.F.: LRS MRA 58P28 A285U), nato ad Andria il 28/09/1958 ed ivi residente alla Via Plinio, 38, la concessione ad estrarre e derivare le acque sotterranee per i terreni di proprietà, dal pozzo artesiano sito nel territorio di Trani, località "San Tommaso" e individuato al foglio di mappa n. 89, particella n. 38, fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza degli obblighi rinvenienti dalle norme urbanistiche, sanitarie e/o vincoli di legge.

Il presente rinnovo della concessione è subordinata ai seguenti patti e condizioni:

Art. 01

L'utilizzo dell'acqua è consentito per irrigare una superficie agricola complessiva di ha 11.31. 81, distinta come segue:

- ha 11.31. 81 coltivati ad Orto.

Art. 02

In ogni caso la portata massima emungibile non dovrà superare 2 (Due) l/sec, ed il volume massimo stagionale non dovrà superare il limite di 47.600 mc/anno, anche giusta punto 2) della D.G.R. n. 377/2012.

In caso occorra per ragionevoli necessità, procedere alla rimozione dei sigilli, il Concessionario dovrà darne immediata e preventiva comunicazione, anche via fax, a questo Settore, che impartirà disposizioni in merito. L'Amministrazione Provinciale resta sollevata da qualsiasi responsabilità, qualora il quantitativo d'acqua non sia disponibile per qualsiasi ragione.

Art. 03

La pompa per l'estrazione e utilizzazione delle acque dovrà avere caratteristiche tali da consentire una portata massima emungibile uguale o inferiore a 2 (Due) l/s così come riportato nell'auto dichiarazione resa dalla ditta e presentata ai fini della definizione delle caratteristiche della pompa installata o in dotazione o ai fini del riscontro indiretto deduttivo ed ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/03/2000 n. 7.

Art. 04

La Ditta titolare della Concessione è tenuta a trasmettere con cadenza annuale a quest'Ufficio, competente per territorio, l'autocertificazione della superficie irrigata e la quantità di acqua estratta, nonché una certificazione fidejacentes sulla qualità delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale - TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali).

Art. 05

L'acqua estratta dal pozzo non potrà essere utilizzata per fini diversi da quelli oggetto di concessione, né potrà essere ceduta, senza autorizzazione, a terzi a titolo gratuito o a fini di lucro.

Qualora ricorra la necessità o l'esigenza di utilizzare l'acqua per usi o quantità diverse da quelle concesse dovrà farsi esplicita e motivata richiesta a questo Ufficio, il quale adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 06

Qualora, a causa del prelievo di acqua, si dovessero verificare interferenze con altri pozzi, in precedenza autorizzati o titolari di concessioni, il Concessionario è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, su disposizione di questo Settore, idonee prove di portata in simultanea con gli altri pozzi interessati.

Art. 07

Ai sensi degli artt. 105 e 106 del R.D. n. 1775/33, nel caso in cui sia accertata interferenza nei modi di cui al precedente articolo, ovvero le acque sotterranee estratte non rispondano ai fini cui sono destinate, ovvero si verificano inquinamenti di qualsiasi natura, ovvero si turbino interessi di carattere generale, ovvero insorgano fenomeni dannosi per il buon regime delle acque, questo Settore potrà sospendere o ridurre l'estrazione ed utilizzazione delle acque, ovvero revocare la concessione accordata, ordinare la chiusura del pozzo ed in ogni caso emettere tutti i provvedimenti restrittivi che si riterranno idonei ai fini della tutela della falda sotterranea, senza che l'utilizzatore abbia diritto a compensi o indennità.

Art. 08

In caso di rinvenimento, in avvenire, di acque minerali o termali, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattiva della Regione Puglia, dovendosi osservare, in tal caso, le norme di cui alla L.R. 28.05.1975, n. 44, in quanto non compete al proprietario del suolo il diritto di disporre di tali acque.

Art. 09

Nel caso di rinvenimento, in avvenire, di minerali di prima categoria (metalliferi e non, gas e vapori endogeni) di cui all'art. 2 del R.D. 29.07.1927, n. 1443, se ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Napoli, ai sensi delle vigenti disposizioni minerarie di cui al R.D. succitato, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28.06.1955, n. 620.

Art. 10

Il Concessionario, anche in avvenire, è tenuto all'osservanza del dispositivo di cui al D.M. 11.03.1988 n° 47 punto "L", secondo cui occorre accertare che le opere di emungimento siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento. Dovranno essere altresì adottati tutti i mezzi e le modalità di estrazione idonee ad evitare che con l'acqua venga estratto anche il terreno o la sua frazione più fina.

Art. 11

Il Concessionario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, è tenuto ad adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni o incidenti, provvedendo in primo luogo alla protezione del bocca pozzo mediante idonee piastre in cemento armato opibute con robuste grate metalliche.

Art. 12

Il presente rinnovo della concessione ottenuta ha validità per **cinque (5) anni** a far data dal **09/06/2018** e sarà soggetta a rinnovo su richiesta dell'interessato, attraverso regolare istanza da presentare al Settore 7 - Servizio Risorse Idriche, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del provvedimento stesso, da presentare secondo la modulistica appositamente predisposta dalla Provincia e scaricabile dal sito internet <http://www.provincia.barletta-andria-trani.it>, da produrre secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 della L.R. 05.05.1999 n° 18, allegando le attestazioni dell'avvenuto pagamento dei canoni riferiti al quinquennio precedente.

Art. 13

Il concessionario o il nuovo avente titolo, in caso di trasferimento parziale o totale della proprietà cui il pozzo è asservito, dovrà darne immediata comunicazione a questo Settore che adatterà i conseguenti provvedimenti.

Alla suddetta comunicazione dovrà allegarsi copia del titolo di trasferimento nonché copia della presente concessione.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 36 del 05.01.1994, le acque sotterranee sono dichiarate pubbliche, quindi costituiscono bene demaniale.

Pertanto, il Concessionario, su disposizione inderogabile di questo Settore, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto a derivare acqua per i fabbisogni idrici di terzi così come disposto dagli artt. 47 e 59 del R.D. n. 1775/33.

Art. 15

Per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee oggetto di concessione, dichiarate pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. 05.01.1994 n° 36, è dovuto il canone annuo anticipato di € **12,22** (diconsi euro **Dodici/22**), determinato ai sensi dell'art. 18 della L. n. 36/94, da versare annualmente, su c.c.p. n. 60225323 - Codice 3121 intestato alla Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali, per la durata della concessione.

Art. 16

Il Concessionario, per la durata della concessione, è tenuto a far accedere nei fondi di proprietà, anche senza preavviso, i funzionari di questo Settore preposti a tutti gli accertamenti ritenuti necessari al controllo e alla tutela delle risorse idriche sotterranee.

Art. 17


Il contravvenire alle condizioni poste nel presente provvedimento di concessione e la manomissione degli eventuali sigilli apposti alle apparecchiature di sollevamento e/o adduzione, determina una sanzione amministrativa da € **516,46** a € **2582,28** ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. n. 18/99.

Il Tema incaricato dell'istruttoria

Giovanni Cursano / Geom. Antonio Tirtigliello



IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo GUERRA)



PROVINCIA DI BARILETTA - ANDRIA - TRANI

SETTORE URBANISTICA, ASSESTO DEL TERRITORIO, P.T.C.P. PAESAGGIO, GENIO CIVILE, DIFESA DEL SUOLO

Pratica N. 1703/R. 446/13/USD

Atto Concessionario n. 195 /2018

RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO

Richiedente: Società Agricola "San Tommaso di Lorusso Mario e Margiotta F. sas" - Amm.re. Sig. Lorusso Mario - Ubicazione pozzo: Località "San Tommaso", agro di Trani (Bt). Dati Catastali: Foglio n. 89, p.III n. 38.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il R.D. del 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "l'esto unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L.R. del 5 maggio 1999, n. 18, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee";

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n° 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007, pubblicata sul B.U.R. n.102 del 18/07/2007, riportante in allegato le "Prime misure di salvaguardia";

VISTO l'art. 25 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17 reso operativo con D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico";

VISTA la D.G.P. n. 159 del 12/10/2010, con la quale nel prendere atto del predetto D.P.G.R. n. 178/2010 si è attribuita la relativa competenza al Settore Urbanistica, Assesto del Territorio, P.T.C.P. Paesaggio, Genio Civile;

VISTA la Disposizione Presidenziale con la quale si assegna all'ing. Vincenzo GUERRA la Direzione del predetto Settore;

VISTA l'istanza acquisita in atti al prot. n. 16222-18 del 02/05/2018 e successive integrazioni richieste